

Proposta B – NON CONFERMA NELLE FUNZIONI SEMIDIRETTIVE (votante il consigliere Cosentino). Relatore: cons. COSENTINO

### 1. Premessa

Preliminarmente si dà atto che in data 15.11.20 il dott. Franco Giovanni Lorenzo GRECO ha maturato il periodo quadriennale di permanenza nelle funzioni semidirettive di Presidente di sezione presso la Corte d'appello di Torino (in copresidenza con il dott. Elisidoro Rizzo sino al 31.1.20), conferite con delibera del 15.9.16 e assunte in data 15.11.16.

In conseguenza dell'invito rivolto dal competente Consiglio giudiziario, il magistrato ha presentato la relazione illustrativa dell'attività svolta con il documento programmatico e i prospetti statistici, così manifestando la volontà di continuare a svolgere per il secondo quadriennio le medesime funzioni in corso di esercizio.

Il Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Torino, nella seduta del 22.6.21, ha espresso a maggioranza, **con il voto contrario di due consiglieri**, un parere favorevole alla conferma, secondo le considerazioni che debbono intendersi qui trascritte. Si evidenzia sin d'ora che il Consiglio giudiziario, pur licenziando parere favorevole alla conferma, non mancava di evidenziare significative criticità emerse durante il primo quadriennio sul piano attitudinale, in particolare: 1) quanto ai **flussi**, la sussistenza di arretrato e la risalenza di processi non ancora fissati nel 2019; 2) quanto ai **rapporti interni**, la carenza di comunicazione e interlocuzione tra i due Presidenti e i magistrati della sezione tale da aver alimentato un clima di tensione; 3) quanto ai **criteri di priorità** e alla **fissazione dei ruoli**, un difetto di trasparenza. Purtroppo, il Consiglio giudiziario concludeva in senso favorevole alla conferma *“ritenendo superate le criticità emerse nel primo periodo di copresidenza della sezione, in considerazione dell'attuale organizzazione partecipata e condivisa, del clima disteso e sereno venutosi a creare e del trend positivo nello smaltimento dell'arretrato: elementi che, in uno con la piena copertura dell'organico della sezione recentemente conseguita e il programmato monitoraggio delle pendenze e delle sopravvenienze, consentono una prognosi favorevole sul perseguimento dell'obiettivo indicato di definizione dei processi più risalenti”* (pagg. 20-21 del parere).

Nel verbale dell'adunanza del 22.6.21 sono riportate le motivazioni del voto contrario del cons. Pelosi, che ha ritenuto non superate le criticità emerse in relazione alla mancanza di trasparenza in ordine al dato quantitativo e qualitativo dell'arretrato e ai criteri di fissazione dei processi. A sostegno del voto contrario, il cons. Pelosi richiama le trascrizioni delle

audizioni del Presidente Greco e dei consiglieri della sezione da lui diretta. In primo luogo, rileva che anche i consiglieri attualmente in servizio presso la sezione hanno dichiarato di non conoscere quale sia l'arretrato della loro sezione, per cui il difetto di **comunicazione** e **trasparenza** nella gestione sembrava persistere. In secondo luogo, le giustificazioni addotte dal Presidente Greco in merito alla mancata fissazione, per diversi anni, di procedimenti prioritari e di notevole difficoltà (segnalati dal Procuratore aggiunto presso il tribunale di Torino, dott. Marco Gianoglio) non venivano ritenute convincenti, inducendo a dubitare della effettività e trasparenza dei **criteri di priorità** stabiliti dal Presidente.

Conclusasi la fase del procedimento di competenza dell'organo locale, il Presidente Greco depositava memoria a questo Consiglio Superiore datata 1.9.21. Il Presidente Greco veniva, poi, sentito in audizione davanti alla Quinta Commissione il 17.10.23.

Questo Consiglio Superiore deve ora valutare se le criticità cui sopra si è fatto cenno siano o meno ostative al rinnovo del giudizio prognostico di adeguata capacità organizzativa, di programmazione e gestione dell'ufficio nei confronti del dott. Greco.

## 2. La normativa di riferimento

Il procedimento di conferma altro non è che la verifica, in funzione della rinnovazione quadriennale dell'incarico, della sussistenza/persistenza di tutti i requisiti di merito e attitudinali individuati in un'ottica predittiva in sede di conferimento dell'incarico. Invero gli artt. 45 e 46 del d.lgs. n. 160/06, nell'introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che le corrispondenti funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo, a seguito di valutazione – da parte del Consiglio Superiore della Magistratura – dell'attività svolta.

Nella Parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato la disciplina di dettaglio in relazione alla procedura da seguire ed alle fonti di conoscenza da utilizzare ai fini della valutazione, il cui oggetto è principalmente l'**idoneità organizzativa**, di programmazione e di gestione dell'ufficio "*alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati*" (art. 71). Con riferimento all'oggetto della valutazione, l'art. 72 del T.U., precisa che la capacità organizzativa "*deve essere verificata con riferimento ai risultati conseguiti nella gestione dell'ufficio e nel coordinamento dei magistrati e alla capacità di efficace risoluzione dei problemi dell'ufficio, tenuto conto della relativa dimensione e delle risorse umane e finanziarie disponibili*". Inoltre, la disposizione prevede espressamente, al comma 2, che "*La verifica deve altresì riguardare la competenza tecnica,*

*l'autorevolezza culturale e l'indipendenza da impropri condizionamenti, espresse nell'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive*".

Infine, la conferma prevede necessariamente la verifica della persistenza dei requisiti della funzione indicati nell'art. 1 T.U., che stabilisce che *"L'indipendenza, l'imparzialità e l'equilibrio, come definiti nel Capo III della circolare n. 20691 dell'8 ottobre 2007 e successive modifiche, costituiscono imprescindibili condizioni per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali e sono esplicitamente valutate ai fini del conferimento e della conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi"*.

Quanto alle fonti di conoscenza, a mente dell'art. 87 T.U., il Consiglio Superiore valuta, innanzitutto, il parere espresso dal Consiglio giudiziario (o dal Consiglio direttivo della Corte di cassazione), unitamente a tutti gli atti richiamati e gli altri elementi esistenti presso lo stesso Consiglio Superiore (programmi organizzativi e tabellari, sentenze disciplinari e procedimenti pendenti, procedure pendenti o definite presso la Prima Commissione, attività di formazione). Sono, altresì, oggetto di valutazione gli esiti delle ispezioni ministeriali realizzate nel quadriennio presso l'ufficio del magistrato da confermare e i successivi adeguamenti alle eventuali relative prescrizioni e raccomandazioni, nonché gli eventuali incarichi extragiudiziari da questi espletati.

In definitiva, ai fini della conferma quadriennale, il Consiglio Superiore deve valutare l'organizzazione del servizio, l'utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, il profilo culturale e professionale, la competenza tecnica, nonché l'indipendenza e l'imparzialità del magistrato.

A ciò si aggiunga che le capacità organizzative – anche per quanto espressamente previsto dall'art. 80 T.U. – vanno verificate *"avuto riguardo agli indicatori delle attitudini direttive individuati secondo le tipologie dell'incarico in esame"*. Nel caso in esame, gli **indicatori specifici** di riferimento sono quelli indicati dall'art. 16 T.U., la cui lettera c), in combinato disposto con l'art. 7 T.U., indica la *"capacità di valorizzare la professionalità e le competenze dei magistrati"* dimostrata nello svolgimento delle pregresse esperienze direttive e semidirettive.

Nella specie, il magistrato che chiede di essere confermato nell'esercizio delle funzioni semidirettive per un ulteriore quadriennio è destinatario di parere favorevole, a maggioranza, del competente Consiglio giudiziario. Tuttavia, le criticità evidenziate tanto nel medesimo parere favorevole quanto nelle motivazioni del voto contrario di un componente del Consiglio giudiziario impongono una riflessione sull'idoneità organizzativa, di programmazione e gestione dell'ufficio del magistrato in valutazione.

### 3. Il parere del Consiglio giudiziario

Il Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Torino, a maggioranza (con otto voti favorevoli e due contrari), licenziava parere favorevole alla conferma del Presidente Greco nelle funzioni semidirettive in data 22.6.21.

L'attività istruttoria del Consiglio giudiziario includeva, tra l'altro, l'acquisizione dei verbali delle audizioni, svolte nei mesi di aprile e maggio 2018, degli allora consiglieri della prima sezione penale, in occasione della conferma del dott. Elisidoro Rizzo, co-Presidente della sezione assieme al dott. Greco sino al 31.1.20. Dagli atti del procedimento nei confronti del dott. Rizzo emergevano alcune criticità sotto il profilo dei criteri organizzativi, in concomitanza con la copresidenza del dott. Greco.<sup>1</sup> Nello specifico, le problematiche erano riferibili ai seguenti parametri: osservanza delle tabelle degli uffici giudicanti; gestione dei flussi e tempi di definizione dei procedimenti, anche alla stregua delle indicazioni contenute nelle tabelle; organizzazione del lavoro in relazione alla gestione degli affari, tenuto conto della loro complessità e dei carichi di lavoro; organizzazione del ruolo di udienza. Si rendeva, pertanto, necessario un approfondimento istruttorio mediante l'audizione del Presidente Greco (poi svoltasi in data 2.3.21) e – su richiesta di quest'ultimo – dei consiglieri della sezione.

Nel parere, il Consiglio giudiziario prendeva atto della cospicua **pendenza sezionale** presso la prima sezione penale, che costituiva la sezione con il più elevato arretrato tra quelle della Corte d'appello secondo quanto riferito dal Dirigente nel rapporto informativo. Sul punto, però, osservava che le statistiche attestavano la progressiva erosione dell'arretrato nel quadriennio in esame, con diminuzione delle pendenze da 5128, registrate il 15.11.16, a 4382 alla data del 5.11.20 (cfr. pag. 4 del parere). L'arretrato veniva, peraltro, ritenuto imputabile alle scoperture di organico in cui versava la sezione e all'elevato numero di sopravvenienze

---

<sup>1</sup> Alla pagina 6 del parere sono trascritti i seguenti stralci delle audizioni:

*cons. Monica Ciabatti: 'non riesco a capire alcune questioni organizzative: non capivo, per esempio in base a quale criterio venivano messi a ruolo i vari processi che costituivano l'arretrato di sezione, né mi erano chiari i criteri di assegnazione dei vari processi ai singoli relatori; col passare del tempo ciò ha costituito motivo di disagio perché è una problematica che non si è mai chiarita...ricordo che quando qualcuno di noi consiglieri chiese informazioni sul punto, non ricevemmo particolari spiegazioni...le decisioni organizzative ci venivano calate dall'alto';*

*cons. Paola Dezani: 'Non ci veniva detto quali e quanti processi avevamo pendenti in sezione. Non sono pertanto in grado di dire se la formazione dei calendari di udienza fosse governata da criteri (e da quali criteri)';*

*cons. Cristina Palmesino: 'Non so se vi fosse un equilibrio nell'assegnazione del lavoro e se vi fosse una razionalità nella formazione dei calendari di udienza. Non lo posso valutare perché non avevamo mai avuto comunicazioni su quale fosse lo stato delle pendenze';*

*cons. Gianni Macchioni: 'I criteri di determinazione dei calendari e dei ruoli di udienza non sono mai stati condivisi, come anche non è mai stata oggetto di condivisione la illustrazione di quanto avevamo "in magazzino"'*.

annue, non potendo ritenersi di per sé indice di una carenza di capacità organizzativa “*anche tenuto conto dell’attuale riferita calendarizzazione di tutti i processi ultratriennali*” (cfr. pag. 13).

Quanto ai criteri di **selezione e pesatura dei fascicoli**, il Presidente Greco precisava che, durante il periodo di copresidenza del dott. Rizzo (31.1.20), “*i pervenuti settimanali erano visionati e pesati a settimane alterne dal Dott. Rizzo e da me*” secondo criteri di pesatura conformi a quanto previsto nel documento organizzativo generale, con l’indicazione dei diversi pesi mediante le lettere dell’alfabeto greco da alfa a delta. Al riguardo, il cons. Rivello, sentito in audizione in data 17.4.18, segnalava che all’epoca fu trasmesso un file Excel di monitoraggio delle pendenze dal Presidente Rizzo e che, dal confronto di detto file con i dati risultanti da SICP e dalle statistiche “manuali”, risultò che “*il file del dr. RIZZO non era particolarmente completo*” (mancavano alcune informazioni potenzialmente rilevanti per la pesatura del processo mentre ve ne erano altre di scarsa utilità a tal fine), ma che nel complesso emergeva il quadro di “*un ruolo sezionale che non era fuori controllo*”.

A decorrere dall’1.2.20 il dott. Greco, quale unico Presidente titolare della sezione, istituiva l’Ufficio Spoglio e disponeva che il vaglio e la pesatura dei pervenuti settimanali venisse eseguito a turni settimanali alternati dal Presidente e da due consiglieri; i dati venivano anche riportati in un registro su file Excel.

In ordine ai **criteri di priorità**, il Presidente Greco ha dichiarato in sede di audizione di attenersi ai criteri di legge (art. 132-*bis* disp. att. cod. proc. pen.) e ai criteri previsti nel documento organizzativo generale, precisando ulteriormente che, nell’ambito dei criteri di legge, viene attribuita priorità assoluta ai processi con detenuti, ai processi per violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori e al contempo che “*la risalenza delle iscrizioni nel registro generale della Corte di Appello non corrisponde a un criterio di priorità*”. Il Consiglio osservava che, dal verbale della riunione di sezione del 17.9.18, risultava che ai consiglieri vennero illustrati i criteri di pesatura dei processi, il monitoraggio informatico, i criteri di formazione dei ruoli nonché di assegnazione e preassegnazione. Sentiti in audizione, sia i consiglieri addetti all’Ufficio Spoglio sia gli altri avevano confermato che la pesatura dei fascicoli pervenuti avveniva secondo criteri condivisi (cfr. pagg. 8-9).

Quanto alla **formazione dei ruoli**, il Presidente Greco ha dichiarato che la stessa era inizialmente appannaggio pressoché esclusivo del Presidente Rizzo, mentre egli si limitava a segnalare i processi da trattare prioritariamente nelle settimane in cui si occupava della

selezione e pesatura dei fascicoli. Quanto al periodo successivo al gennaio 2020, il magistrato ha spiegato che la formazione dei ruoli avviene nel rispetto dei già illustrati criteri di priorità. Circa il **calendario**, il Presidente Greco ha riferito che un giorno alla settimana – il mercoledì – era dedicato ai processi con imputati detenuti e altri processi di difficoltà minore (per un totale di non meno di dodici processi). Data l'assegnazione alla prima sezione di un numero rilevante di processi di area specialistica (diritto penale dell'economia), il 33,33% dei procedimenti settimanali riguardava tale settore. Quanto alla circostanza che il Procuratore aggiunto presso il tribunale di Torino, dott. Marco Gianoglio, aveva segnalato la mancata fissazione di alcuni processi ritenuti di particolare rilievo, il Presidente Greco ha precisato che tali dati non erano aggiornati in quanto riferiti al 2019 (epoca in cui peraltro la fissazione dei ruoli faceva capo al Presidente Rizzo). Rappresentava che i processi di area specialistica di risaleza ultratriennale risultavano tutti calendarizzati. Inoltre, precisava che la risaleza delle iscrizioni nel registro generale della Corte d'appello non corrispondeva a un criterio di priorità.

Da ultimo, sulla **distribuzione dei fascicoli** tra i consiglieri, il Presidente Greco ha dichiarato di applicare i criteri di assegnazione e i meccanismi di perequazione di previsione tabellare: *“faccio un lavoro certosino in modo da assicurare per quanto possibile la completa perequazione dei carichi per udienza fra tutti i componenti della sezione me compreso”* (pag. 8 della trascrizione). I fascicoli più complessi vengono “preassegnati”, in modo da consentire al consigliere un adeguato lasso temporale per la preparazione. Al riguardo, i consiglieri sentiti in audizione hanno confermato che il Presidente Greco partecipa alla distribuzione dei fascicoli, che avviene in modo paritario senza destare contestazioni.

Il Consiglio giudiziario riteneva che il Presidente Greco avesse sufficientemente chiarito i criteri organizzativi adottati e che gli stessi fossero conformi alle previsioni normative e alle previsioni tabellari per il periodo 2017/20. Anche la circostanza che la risaleza delle iscrizioni nel registro generale non corrispondesse a un criterio di priorità veniva ritenuta conforme al contenuto del documento organizzativo generale, in cui il criterio dell'anno di iscrizione era recessivo rispetto agli altri (cfr. pagg. 11-12 del parere).

Il monitoraggio dei fascicoli pervenuti tramite il “registro di comodo” (già in uso dal 2015) e la successiva istituzione dell'Ufficio Spoglio venivano valutati positivamente dal Consiglio giudiziario, così come l'attenzione alle perequazioni, alla luce della riduzione delle pendenze della sezione risultante dai prospetti statistici (cfr. pag. 13 del parere).

Venendo al piano dei **rapporti interni ed esterni** nonché alla **valorizzazione delle attitudini dei magistrati e funzionari**, nel procedimento di conferma del dott. Rizzo erano emerse ulteriori criticità riferibili al periodo di copresidenza del dott. Greco.

Circa i rapporti col personale amministrativo, il Presidente Greco riferiva in merito all'attività di sorveglianza sui servizi di cancelleria. Al riguardo, la relazione sullo stato dei servizi dell'ottobre 2020 segnalava unicamente l'arretrato dei fascicoli da eseguire, che veniva spiegato in ragione della discontinuità delle unità di personale a esso preposte nel tempo, mentre non sussisteva arretrato in relazione agli altri servizi.

Buoni risultavano anche i rapporti con la classe forense.

Diversamente, in ordine ai rapporti con i magistrati assegnati alla prima sezione penale, dagli acquisiti verbali di audizione relativi al procedimento nei confronti del dott. Rizzo emergevano *“difficoltà relazionali con entrambi i Presidenti di Sezione di allora (dr. Rizzo e dr. Greco) e il mancato svolgimento delle riunioni periodiche”* (pag. 15 del parere).<sup>2</sup>

Il Consiglio giudiziario rilevava che *“fino ai mesi di aprile-maggio 2018 non solo le riunioni ‘non erano verbalizzate’, come assunto dal Presidente Greco nel corso dell’audizione (p.2), ma non erano tenute, con il che difettava oltre che un adempimento prescritto dall’ordinamento giudiziario, una utile e proficua occasione di confronto sia su temi di*

---

<sup>2</sup> Alla pagina 16 sono trascritti i seguenti passaggi delle citate audizioni:

*“consigliere Monica Giordani: ‘è capitato che noi consiglieri della sezione abbiamo (più volte) richiesto di fare riunioni su questioni giuridiche nuove...ma in tali casi non venne mai fissata una riunione dal dr. Rizzo’; ‘Le cose peggiorarono all’arrivo del dr. GRECO, perché – da quel momento – le cose peggiorarono anche dal punto di vista umano. Si creò una situazione che posso descrivere come «due (i presidenti) contro il resto del mondo (i consiglieri)». Non ci si parlava nemmeno più’;*

*consigliere Monica Ciabatti: ‘L’arrivo del secondo presidente ha influito in modo serio sulla mia determinazione a chiedere di trasferirmi. Con il presidente GRECO ebbi molti problemi proprio sul piano delle relazioni interpersonali. Intendo soprattutto sul piano delle relazioni umane. In decenni di carriera, ho cambiato nella mia vita molti presidenti di sezione, coi quali ho sempre avuto rapporti ottimi e una consuetudine di rapporti e di confronto umano e professionale (ricordo con particolare piacere il presidente Bosio, in Tribunale).*

*Solo nel caso del presidente GRECO ho avvertito un simile senso di distanza e freddezza umana e un’impostazione gerarchica della relazione con i consiglieri in servizio in sezione. Con il presidente GRECO si sono verificati anche alcuni episodi non compatibili rispetto ad un rapporto tra presidente e consiglieri’;*

*cons. Paola Dezani: ha riferito di ricordar una riunione in cui ‘una collega provò a parlare di altre questioni organizzative ma venne tacitata dal dr. GRECO che disse che non era questione all’ODG. Non tornammo più su quel punto’; ‘riunioni ex art. 47 quater su questioni giuridiche, novità normative o giurisprudenziali non ne ricordo proprio. Sicché ci confrontavamo tra consiglieri’;*

*cons. Cristina Palmesino: ha riferito di una riunione indetta dal presidente della Corte in cui ‘provammo a discutere anche dell’organizzazione della sezione. In quella riunione, il dr. GRECO ci disse che la questione non era all’ODG e non accettò di discuterne’; ‘La situazione è peggiorata con l’arrivo del dr. GRECO; i due presidenti si sono come “arroccati” su una posizione gerarchica e burocratica’;*

*cons. Gianni Macchioni: ‘Sulle questioni organizzative non c’è mai stato un autentico confronto. Ricordo una riunione – c’era già anche il presidente GRECO – nel corso della quale provammo a sollevare qualche questione organizzativa per poterla discutere. Ma la risposta dei due presidenti fu di chiusura, mi sembrava vivessero la cosa come un attacco personale’;*

*Presidente della Corte Arturo Soprano: ‘Non mi risulta che venissero organizzate riunioni di sezione. Per ciò ricevetti specifiche lamentele dai consiglieri della sezione’”.*

*interesse giuridico sia su questioni organizzative*” (pag. 16 del parere). L’assenza di riunioni sezionali contribuiva alla creazione di *“un clima teso e di sfiducia all’interno della sezione”* (*ibidem*).

Tuttavia, il Consiglio giudiziario riteneva tali criticità superate grazie all’adozione di un *“rinnovato modello di gestione del lavoro partecipato e condiviso”* (pag. 17 del parere). Rilevava la regolare tenuta di riunioni sezionali con cadenza bimestrale o trimestrale a decorrere dal mese di settembre 2018, precisando che *“[d]alla lettura dei verbali (cui si rinvia) risulta tanto l’approfondimento delle questioni giuridiche di rilievo (a titolo di esempio in relazione alla normativa emergenziale da Covid-19 o novità normative o giurisprudenziali), quanto la condivisione dei problemi organizzativi”* (pagg. 16-17 del parere). Osservava che anche le audizioni degli attuali consiglieri (verbale del 25.5.21) davano riscontro del mutato clima all’interno della sezione.<sup>3</sup>

Quanto al profilo del **merito**, il Consiglio giudiziario non rilevava alcuna criticità. Al contrario, sottolineava *“l’indiscussa capacità e laboriosità nello svolgimento dell’attività giudiziaria”* dimostrata dal Presidente Greco, peraltro senza fruire di esoneri (cfr. pagg. 20-21).

In sintesi, il Consiglio giudiziario motivava il parere favorevole sulla scorta di due fondamentali ragioni: sul piano dei rapporti interni, riteneva superato il clima di tensione creatosi nel periodo di co-presidenza con il dott. Rizzo, anche grazie alla regolare tenuta e verbalizzazione delle riunioni sezionali; sul piano organizzativo, valutava positivamente la progressiva erosione delle pendenze e l’istituzione dell’Ufficio Spoglio e riteneva sufficienti i chiarimenti resi dal dott. Greco in ordine ai criteri di priorità.

### **3.1 Le motivazioni del voto contrario del cons. Pelosi**

<sup>3</sup> Alla pagina 17 del parere si riportano i seguenti stralci delle citate audizioni:

*“cons. Prunas Tola: ‘Ho apprezzato in particolare la serenità delle udienze...Devo dire che questa pacatezza delle udienze è una cosa che ho apprezzato nella distribuzione del lavoro...Non ho mai avuto problemi con il presidente Greco’;*

*cons. Renna: ‘Il dr. Rizzo è poi andato in pensione nel gennaio 2020 e da questo momento la gestione della sezione è passata interamente nelle mani del dr. Greco. In questo ultimo periodo la gestione della sezione è più partecipata. ... Con il presidente Rizzo c’era una gestione meno condivisa’; ‘Ho anche avuto modo di apprezzare i contributi del Presidente Greco in camera di consiglio. Ricordo in particolare una camera di consiglio in cui io ero relatore, in minoranza, e quella camera di consiglio durò oltre tre ore. Ricordo che in quella sede approfondimmo tantissimo tutte le questioni giuridiche sottese. Apprezzai inoltre molto la grande considerazione da parte del presidente Greco della camera di consiglio e il suo tentativo di arrivare a una soluzione condivisa’;*

*cons. Amerio: ‘Il primo impatto che ho avuto con il presidente Greco è stato positivo. Sono stato messo a mio agio dal presidente’; ‘Io mi sono trovato molto bene in sezione. È stata un’esperienza molto interessante e utilissima in vista poi del mio ritorno in primo grado’;*

*cons. Del Vecchio: ‘non posso che manifestare la massima stima per il modo rigoroso con cui il Presidente Greco conduce le udienze e dirige le camere di consiglio’”.*

Il verbale della seduta del 22.6.21 del Consiglio giudiziario dà atto delle motivazioni del voto contrario del cons. Pelosi.

In ordine ai **rapporti interni**, sulla base della lettura dei verbali delle audizioni dei magistrati della sezione del 17.4.18 e di quella del Presidente della Corte dott. Arturo Soprano in data 22.5.18 (relative al procedimento di conferma del dott. Rizzo), osservava: *“Dalle dichiarazioni sin qui riportate si evince come il dr. Greco, con riferimento al periodo in cui i suddetti consiglieri prestavano servizio presso la sua sezione, avesse impostato (unitamente al co-presidente dr. Rizzo) il rapporto con i Giudici della sezione su base puramente gerarchica, omettendo non solo di condividere, ma anche di comunicare ai consiglieri i criteri di organizzazione e distribuzione del lavoro”* (pag. 11 dell’integrazione del verbale di adunanza).

In relazione ai **criteri di priorità**, riteneva non soddisfacenti i chiarimenti forniti dal Presidente Greco in sede di audizione. In particolare, alla richiesta di motivare sulla mancata fissazione per diversi anni dei procedimenti di area specialistica segnalati dal Procuratore aggiunto Gianoglio, che presentavano carattere prioritario e notevole difficoltà, il dott. Greco rispondeva *“richiamando nuovamente quali sono i criteri di priorità adottati dalla sua Sezione, senza tuttavia chiarire come sia possibile, se è vero che i criteri da lui indicati sono effettivamente applicati, che questi processi non siano stati fissati per così tanto tempo”* (pagg. 11-12 dell’integrazione). Secondo il cons. Pelosi, la genericità della risposta *“induce a dubitare del fatto che i processi pendenti presso la 1<sup>a</sup> Sezione Penale siano effettivamente catalogati e fissati secondo un trasparente ordine di priorità”* (pag. 12).

Da ultimo, la **mancanza di trasparenza** in ordine al dato quantitativo e qualitativo dell’arretrato e ai criteri di fissazione dei processi – criticità emersa dai documenti acquisiti dal Consiglio giudiziario – non poteva ritenersi risolta, alla luce di quanto dichiarato in audizione dai consiglieri della prima sezione penale *“laddove si consideri che anche i consiglieri attualmente in servizio presso la 1<sup>a</sup> Sezione Penale della Corte di Appello...hanno dichiarato di non conoscere quale sia l’arretrato della loro Sezione”* (ibidem).

D’altronde, il cons. Pelosi aveva condiviso le proprie perplessità in merito a tali profili già nella precedente seduta del 20.4.21: *“Il Consigliere PELOSI non ritiene che il dott. GRECO abbia risposto alle domande poste in sede di audizione. In sintesi, il dott. GRECO ha risposto formalmente senza però entrare nel merito. Il Consigliere PELOSI evidenzia che in sede di audizione era stata formulata la richiesta di capire i criteri per la fissazione dei processi in materia fallimentare, in particolare quelli segnalati dal dott. Gianoglio i quali avevano tutti il grado di priorità prevista. Ciò implica che se quei processi non sono stati ancora fissati*

*evidentemente quei criteri non sono stati rispettati. Il Consigliere PELOSI evidenzia che laddove in una sezione ci sia un particolare carico di processi è necessario che venga descritto e reso chiaro il criterio utilizzato per quali processi fissare e quali no. Il Consigliere PELOSI pertanto evidenzia che il Presidente di Sezione ha il dovere di rendere fin dall'inizio trasparenti i criteri di fissazione dei processi e ciò troverebbe conferma nelle audizioni dei magistrati sentiti in relazione all'istruttoria del Presidente RIZZO. Il Consigliere PELOSI propone di integrare l'istruttoria con l'audizione del consigliere che oggi si occupa della formazione dei ruoli di udienza per verificare i criteri al fine di verificare la situazione attuale. Tuttavia, evidenzia le criticità profonde di gestione della sezione radicate nel tempo, pertanto, allo stato e in assenza di ulteriore istruttoria propone parere non favorevole alla conferma” (pag. 2 del verbale di adunanza).*

### **3.2 Le osservazioni del 5.7.21 e la replica del Consiglio giudiziario**

In data 5.7.21, il Presidente Greco presentava osservazioni avverso il parere del Consiglio giudiziario del 22.6.21. Oltre alla correzione di taluni errori materiali e all'integrazione della parte relativa alla partecipazione ad incontri di studio (poiché non veniva dato atto della partecipazione a un seminario), il dott. Greco chiedeva la cancellazione degli stralci delle audizioni del 2018 (acquisite dal procedimento per la conferma del dott. Rizzo) nonché la rettifica delle trascrizioni delle audizioni del 25.5.21. Infine, si doleva dell'acquisizione degli atti del procedimento nei confronti del dott. Rizzo e di un “atto di corrispondenza interno tra magistrati coperto da segreto” (ossia la missiva del 30.1.20 indirizzata dalla dott.ssa Caprioglio, Presidente della quarta sezione penale, al Presidente della Corte), ritenendo che l'acquisizione di tali atti non rientrasse tra le prerogative del Consiglio giudiziario, argomentando nei seguenti termini: “*Siffatto modus operandi [...] fa venire alla memoria quello dei giudici del processo instaurato a Milano nel 1630 contro due innocenti accusati di essere “untori” dell'epidemia di peste e condannati a morte: “L'armi eran prese dall'arsenale della giurisprudenza; ma i colpi eran dati ad arbitrio, e a tradimento” (Alessandro Manzoni, Storia della colonna infame, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2012, pag. 113). Ciò constatato con amarezza e sgomento” (pagg. 3-4 della memoria).*

In risposta alle osservazioni del Presidente Greco, il Consiglio giudiziario – nella seduta del 13.7.21 – procedeva alla correzione degli errori materiali. Di contro, quanto alle censure mosse rispetto alle trascrizioni delle audizioni e all'acquisizione della missiva, difendeva la bontà del proprio operato. Riteneva non doversi procedere alla correzione delle trascrizioni delle audizioni per garantire l'esatta coincidenza tra le dichiarazioni e la loro verbalizzazione,

dal momento che le trascrizioni erano avvenute in forma riassuntiva. Quanto all'acquisizione della missiva, la stessa risultava allegata al verbale della riunione della sezione presieduta dal dott. Greco in data 31.1.20, non costituendo pertanto atto coperto da segreto, come sostenuto dal magistrato. Infine, il Consiglio giudiziario censurava il tono delle osservazioni del Presidente Greco, ritenendolo “*irriguardoso*” e “*poco rispettoso delle funzioni e delle prerogative*” dell'organo di autogoverno locale.<sup>4</sup>

#### 4. L'interpretazione dei fatti del Presidente Greco

Nella memoria dell'1.9.21 presentata al Consiglio Superiore, il dott. Greco ha riproposto le doglianze già articolate dinanzi al Consiglio giudiziario in merito all'acquisizione di atti asseritamente estranei alle fonti conoscitive proprie del procedimento di conferma. In particolare, nel contestare l'acquisizione della missiva della dott.ssa Caprioglio del 30.1.21 (istanza di riassegnazione dei fascicoli dalla quarta sezione alla prima sezione), ha precisato che la stessa, a suo dire, non era allegata al verbale della riunione sezionale del 31.1.21, come affermato dalla cons. Beltramino, ma era stata acquisita *aliunde* (pagg. 4-5 della memoria). Si doleva, inoltre, di presunte imprecisioni nella trascrizione delle audizioni tenutesi davanti al Consiglio giudiziario.

Nell'audizione davanti alla Quinta Commissione in data 17.10.23, il dott. Greco ripercorreva i tratti salienti della gestione della prima sezione penale nel quadriennio in valutazione.

Chiariva che le riunioni sezionali si erano svolte anche nel periodo antecedente alla data del primo verbale di riunione prodotto. Tuttavia, all'epoca le stesse non venivano verbalizzate (prassi poi invalsa su richiesta del Presidente della Corte d'appello).

Quanto al periodo di co-presidenza con il dott. Rizzo, ha ribadito che l'organizzazione e la formazione dei ruoli di udienza fino al 31.1.20, ossia fino al pensionamento del dott. Rizzo,

---

<sup>4</sup> “La Consigliera BELTRAMINO ritiene irriguardoso per il Consiglio Giudiziario che il Presidente GRECO utilizzi, per censurare il *modus operandi* adottato in generale dall'organo assembleare ed in particolare dalla medesima nel corso dell'istruttoria per il parere di conferma nell'esercizio delle funzioni semidirettive, il richiamo al passo di Manzoni ove l'Autore riferisce di “colpi dati ad arbitrio, e a tradimento”; tale richiamo lascia trasparire un atteggiamento del Presidente che appare poco rispettoso delle funzioni e delle prerogative del Consiglio Giudiziario; ribadisce che la missiva del 30.1.2020 della Presidente della Seconda Sezione Penale, dott.ssa Caprioglio, al Presidente della Corte d'Appello, (in cui la dott.ssa Caprioglio lamentava, in merito al monitoraggio dell'arretrato della Prima Sezione, presieduta dal dott. GRECO, che “l'archivio della prima sezione non fu ben monitorato” e che “non è accettabile che si vanti un numero di pendenze superiore a quelle delle altre sezioni, onde ottenere esenzioni, laddove i numeri non riflettono la realtà”) risulta allegata al verbale di riunione della Sezione Prima penale in data 31.1.2020, acquisita dal Consiglio; esso non costituisce pertanto certamente atto “coperto da segreto”, come sostenuto dal dott. GRECO, ed in ogni caso osserva che la lamentata violazione del “segreto” risulterebbe ascrivibile solo al vertice della stessa Prima Sezione, che ha provveduto alla trasmissione degli atti.

Il Consiglio Giudiziario si associa alle osservazioni della Consigliera BELTRAMINO” (verbale dell'adunanza del 13.7.21, pagina 3).

era “*appannaggio*” di quest’ultimo: “*Con il Presidente Rizzo mi alternavo nella disamina dei processi pervenuti settimanalmente e segnalavo le priorità... fino al pensionamento del collega copresidente, l’attività di gestione e di organizzazione delle udienze e di formazione dei ruoli di udienza era svolta dal collega*” (pag. 2-3 della trascrizione).

In merito al periodo successivo (dall’1.2.20), nella vacanza del posto del co-Presidente, ha sottolineato l’avvenuta istituzione – su propria iniziativa – dell’Ufficio Spoglio, le cui attività erano svolte dallo stesso dott. Greco e due consiglieri della sezione.

Ha riferito di aver intrattenuto ottimi rapporti con i colleghi nel periodo in cui è stato unico Presidente della sezione (**Presidente Mazzola:** “*Quando lei ha introdotto un nuovo sistema di organizzazione e di distribuzione dei ruoli, di assegnazione dei procedimenti, a partire dal febbraio del 2020, come sono andati i rapporti con i colleghi?*”; **dott. Greco:** “*I rapporti con i colleghi sono andati ottimamente, come hanno attestato tutti quelli che sono stati sentiti. Devo dire che ho avuto apprezzamento anche dal lato umano, oltre che professionale, da colleghi che sono stati soltanto applicati in sezione. Per esempio, un collega che adesso è in Corte di Appello, che è stato applicato per circa un anno in sezione, quando è finita l’applicazione mi ha scritto una lettera, che, se loro vogliono, possono acquisire*”).

In ordine alle assegnazioni dei fascicoli nel periodo successivo al pensionamento del dott. Rizzo, il Presidente Greco ha riferito di applicare il criterio previsto dal DOG vigente, secondo il quale il consigliere più anziano deve essere assegnatario del processo più recente. Avvalendosi della possibilità – prevista dallo stesso DOG – di derogare a tale criterio generale, inoltre, il Presidente Greco ha riequilibrato i carichi di lavoro tra i componenti del collegio laddove necessario.

Ha concluso affermando che “*In questo periodo non c’è stata nessuna frizione*”, per cui tutte le criticità emerse nell’istruttoria del Consiglio giudiziario dovevano ritenersi risalenti alla fase di cogestione della sezione insieme al dott. Rizzo e, all’attualità, risolte.

## **5. La diversa prospettiva valutativa del Consiglio.**

Il Consiglio ritiene che le criticità emerse durante il primo quadriennio non consentano la rinnovazione del positivo giudizio prognostico espresso in sede di conferimento dell’incarico.

**5.1.** Dall’istruttoria è emerso che il Presidente Greco ha esercitato le funzioni semidirettive a lui affidate con modalità di gestione **autoritarie e non partecipative**, come si evince dai seguenti stralci del verbale di adunanza del Consiglio giudiziario del 17.4.18 (audizioni tenutesi nell’ambito del procedimento per la conferma del dott. Rizzo):

– “noi consiglieri provammo a chiedere di affrontate anche alcune questioni organizzative, per superare alcune problematiche che avevamo registrato in sezione; però i due presidenti di sezione dissero che le questioni organizzative da noi dedotte non erano all’ordine del giorno e, dunque, rifiutarono di parlarne. Non se ne parlò nemmeno in seguito” (cons. Giordani);

– “Un’altra riunione...era invece deputata alla discussione a margine del progetto tabellare elaborato dal dr. SOPRANO. In quest’ultima riunione, **una collega provò a parlare di altre questioni organizzative ma venne tacitata dal dr. GRECO che disse che non era questione all’ODG.** Non tornammo più su quel punto. Viceversa, riunioni ex art. 47 quater su questioni giuridiche, novità normative o giurisprudenziali non ne ricordo proprio. Sicché ci confrontavamo tra consiglieri” (cons. Dezani);

– “Non ricordo. Ha mostrato di non valorizzare il ruolo delle riunioni. Ne ricordo solo una ad aprile 2015. Ricordo un’altra riunione – poco dopo l’arrivo del dr. GRECO – che, però, era una riunione indetta dal Pres. SOPRANO funzionale a discutere di una valutazione tabellare da lui proposta. **In quel contesto provammo a discutere anche dell’organizzazione della sezione. In quella riunione, il dr. GRECO ci disse che la questione non era all’ODG e non accettò di discuterne. [...] Di riunioni di sezione su questioni giuridiche o novità normative o giurisprudenziali non ne ricordo proprio**” (cons. Palmesino);

– “Non ricordo di aver fatto riunioni su questioni giurisprudenziali. [...] **Sulle questioni organizzative non c’è mai stato un autentico confronto.** Ricordo una riunione – c’era già anche il presidente GRECO – nel corso della quale provammo a sollevare qualche questione organizzativa per poterla discutere. Ma la risposta dei due presidenti fu di chiusura, mi sembrava vivessero la cosa come un attacco personale” (cons. Macchioni).

**5.1.1.** Da tali dichiarazioni emerge, in primo luogo, l’inadeguatezza delle modalità con cui il Presidente Greco ha gestito il cruciale momento di partecipazione dei magistrati alla vita dell’ufficio rappresentato dalle riunioni ex art. 47 quater ord. giud.; egli stesso ha infatti dichiarato, nell’ audizione del 2 marzo 2021 davanti al Consiglio Giudiziario e nell’audizione del 23.10.2023 davanti alla Quinta Commissione del C.S.M., che fino a quando non intervenne, nel settembre 2018, un esplicito invito del Presidente della Corte, dette riunioni non si tenevano con periodicità fissa e non venivano nemmeno verbalizzate. Tali riunioni erano inoltre gestite con un approccio burocratico e formalistico, come si evince dalla aprioristica preclusione alla discussione di temi non indicati nell’ordine del giorno, in assenza di verifiche sulla disponibilità dei presenti a discuterne.

Né la responsabilità di tale inadeguata gestione può ritenersi attenuata dalla circostanza che il dott. Greco gestiva il ruolo presidenziale insieme con il dott. Rizzo, giacché tale cogestione non limitava i poteri/doveri di impulso integralmente gravanti su ciascuno dei due presidenti di sezione.

**5.1.2.** In secondo luogo, dalle suddette dichiarazioni emerge una concezione gerarchica del rapporto tra il Presidente di sezione e i magistrati componenti della sezione che risulta gravemente distonica rispetto alla disciplina dello status dei magistrati emergente dal quadro delle fonti di rango costituzionale, primario e secondario. Emblematica del mancato coinvolgimento dei consiglieri nelle questioni organizzative risulta la vicenda della **redistribuzione dei procedimenti** di due magistrature trasferitesi ad altra sede, senza previa consultazione dei colleghi della sezione, come riferito da una consigliera in sede di audizione davanti al Consiglio giudiziario: *“le colleghe Monica Giordani e Manuela Ciabatti se ne andarono dalla sezione lo stesso giorno. Quel giorno, i due presidenti passarono la mattina chiusi nella loro stanza, per redistribuire i processi in precedenza assegnati alle colleghe Giordani e Ciabatti. Noi trovammo, al ritorno dalla pausa pranzo, il mucchietto dei processi a noi riassegnati, senza che nulla ci venisse detto dai presidenti. Io andai dai presidenti GRECO e RIZZO per rappresentare loro che ritenevo maggiormente opportuno discutere di tale redistribuzione con tutti i consiglieri. GRECO mi rispose sorridendo «Noi siamo presidenti autoritari»”* (audizione della cons. Dezani, verbale di adunanza del Consiglio giudiziario del 17.4.18).

**5.1.3.** L'impostazione autoritaria e gerarchica data dal dottor Greco al suo rapporto con i magistrati della sezione determinava altresì un palese deficit di coinvolgimento di questi ultimi nelle responsabilità organizzative e gestionali. Dalle audizioni svoltesi davanti al Consiglio Giudiziario nella procedura di conferma del dott. Rizzo (tenutesi in data 17.4.18) emerge infatti con chiarezza la mancanza di comunicazione, all'interno della sezione, sui criteri di priorità e sulla consistenza dell'arretrato tra presidenti e consiglieri:

- *“Non riesco a capire alcune questioni organizzative: non capivo, per esempio, in base a quale criterio venivano messi a ruolo i vari processi che costituivano l'arretrato di sezione, né mi erano chiari i criteri di assegnazione dei vari processi ai singoli relatori; col passare del tempo ciò ha costituito motivo di disagio perché è una problematica che non si è mai chiarita... Nemmeno mi era chiaro il criterio di organizzazione dei calendari di udienza”* (cons. Ciabatti);

- *“Non veniva detto quali e quanti processi avevamo pendenti in sezione. Non sono pertanto in grado di dire se la formazione dei calendari di udienza fosse governata da criteri*

(e da quali criteri). A volte ci stupivamo di dover fare alcuni processi apparentemente di minor rilievo (e non altri che, invece, ci sembravano più rilevanti e prioritari che sapevamo giacere in sezione)” (cons. Dezani);

- “Non so se vi fosse un equilibrio nell’assegnazione del lavoro e se vi fosse una razionalità nella formazione dei calendari di udienza. Non lo posso valutare perché non avevamo mai avuto comunicazioni su quale fosse lo stato delle pendenze. A mia percezione, i processi più gravosi venivano sempre assegnati ai consiglieri e non ai presidenti. [...] Non ricordo di provvedimenti formalizzati dai presidenti di sezione per dare conto dell’esistenza e delle modalità di applicazione dei criteri di priorità, delle modalità di formazione dei ruoli di udienza, dei criteri di assegnazioni dei processi ai consiglieri relatori. Provai a sollecitare la fissazione di alcuni processi che sapevo essere prossimi alla prescrizione, benché “rilevanti”. Ma anche qua non trovai risposta” (cons. Palmesino);

- “i processi di più rilevanti dimensioni venivano assegnati ai Consiglieri e non ai presidenti. [...] I criteri di determinazione dei calendari e dei ruoli di udienza non sono mai stati condivisi, come anche non è mai stata oggetto di condivisione la illustrazione di quanto avevamo “in magazzino”” (cons. Macchioni).

Anche nella più recente adunanza del 25.5.21, tutti i consiglieri sentiti in audizione dal locale Consiglio giudiziario (Prunas Tola, Renna, Amerio, Magi, Pagano e Del Vecchio) hanno affermato di non conoscere l’arretrato della sezione. Ancora nel maggio 2021, quindi, quando ormai il dott. Greco era l’unico presidente da oltre un anno, i magistrati che lavoravano con lui erano all’oscuro di uno dei parametri organizzativi fondamentali della sezione. Ciò dimostra che essi non erano in alcun modo stati resi partecipi della gestione della sezione, né erano stati sollecitati dal presidente ad un coinvolgimento nella relativa responsabilità; il Presidente Greco ha così esibito una lettura verticistica del ruolo semidirettivo, gravemente difforme dal paradigma di gestione partecipata a cui si ispira tutta la normazione secondaria.

La sensazione che nella sezione vi fosse scarsa consapevolezza delle pendenze e delle sopravvenienze e, in generale, del funzionamento dell’attività sezionale è rafforzata dalla circostanza che i consiglieri Prunas Tola, Pagano e Del Vecchio hanno affermato di non essere a conoscenza del processo contro “Pizzicato Francesco + altri” per associazione a delinquere finalizzata a reati fiscali con 21 milioni di euro in sequestro, pervenuto nel febbraio 2019 e mai fissato. Certamente la scarsa attenzione dei componenti di una sezione ai temi dell’organizzazione del lavoro sezionale non può essere di per se stessa addebitata al presidente della sezione; ma, altrettanto certamente, tra i compiti di un presidente di sezione rientra quello di favorire - e, se necessario, sollecitare e stimolare - la partecipazione di tutti i

collegi alle responsabilità dell'autogoverno; il contesto restituito dalle dichiarazioni rese dai magistrati ascoltati dal Consiglio giudiziario, tanto nel procedimento relativo alla conferma del dottor Rizzo quanto in quello relativo alla conferma del dottor Greco, inducono invece a ritenere che quest'ultimo non abbia assolto adeguatamente a tale compito.

**5.2.** L'impostazione dei rapporti con i collegi seguita dal dottor Greco ha poi contribuito a determinare, almeno fino a quando la presidenza della sezione è stata da lui tenuta congiuntamente con il dottor Rizzo, un clima scarsamente empatico. Dalla lettura delle dichiarazioni rese nel 2018 dai consiglieri e dall'allora Presidente della Corte, dott. Soprano, emergono, infatti, significative criticità, già sussistenti nel periodo di presidenza esclusiva del dott. Rizzo ma che la presa di servizio del Presidente Greco, lungi dall'attenuare, aggravò:

*“Allorquando si verificarono le numerose richieste di trasferimento dalla prima sezione raccolsi informazioni dai consiglieri che chiesero il trasferimento. In sostanza, mi fu rappresentato che le ragioni che avevano indotto quei magistrati a chiedere il trasferimento sono – in sostanza – quelle che ho già enunciato: scarsa trasparenza nella formazione dei ruoli di udienza; freddezza nei rapporti con i consiglieri addetti alla sezione; mancata discussione delle questioni giurisprudenziali, ecc. Con l'arrivo del presidente GRECO la situazione è precipitata. Già prima – quando vi era solo presidente il dr. RIZZO – si aveva qualche sentore di una situazione non semplice. Ma con l'arrivo del dr. GRECO le cose sono ulteriormente peggiorate”* (Pres. Soprano);

- *“Le cose peggiorarono all'arrivo del dr. GRECO, perché – da quel momento – le cose peggiorarono anche dal punto di vista umano. Si creò una situazione che posso descrivere come «due (i presidenti) contro il resto del mondo (i consiglieri)». Non ci si parlava nemmeno più”* (cons. Giordani);

- *“L'arrivo del secondo presidente ha influito in modo serio sulla mia determinazione a chiedere di trasferirmi”* (cons. Ciabatti);

- *“La situazione è peggiorata in modo progressivo. Un primo peggioramento si è avuto allorché il dr. RIZZO – sino ad allora presidente ff – ebbe il conferimento delle funzioni semidirettive. Un secondo peggioramento si ebbe con l'arrivo del presidente GRECO”* (cons. Dezani);

- *“La situazione è peggiorata con l'arrivo del dr. GRECO; i due presidenti si sono come “arroccati” su una posizione gerarchica e burocratica. [...] Con l'arrivo del dr. GRECO il clima generale è peggiorato ulteriormente”* (cons. Palmesino);

*“La situazione è cambiata con l’arrivo del dr. GRECO, pressoché contestualmente al suo arrivo. Quasi subito le colleghe hanno avvertito la necessità e colto l’opportunità di trasferirsi ad altra sezione”* (cons. Macchioni).

È vero che dopo il pensionamento del dott. Rizzo e il trasferimento di alcuni componenti della sezione le tensioni si sono gradualmente ricomposte: nell’ audizione davanti al Consiglio giudiziario del 25.5.21, i consiglieri della prima sezione penale hanno infatti espresso apprezzamenti nei confronti del Presidente Greco, precisando che le assegnazioni dei procedimenti non hanno destato contestazioni o lamentele. Tuttavia, ciò non consente di obliterare le gravi criticità legate all’adozione di un modello di gestione autoritario e non partecipato per larga parte del quadriennio in valutazione.

**5.3.** In terzo luogo, in aggiunta alle carenze gestionali fin qui evidenziate, sono inoltre emerse significative **disfunzioni organizzative**

L’allora Presidente Soprano, in sede di audizione davanti al Consiglio giudiziario, riferiva delle criticità nel sistema di rilevazione dei flussi: *“RIVELLO fu il magistrato che curò il progetto di monitoraggio dell’arretrato giacente...Mi scriveva RIVELLO una mail con cui spiegava che il sistema di controlli in atto presso la prima [sezione] non era gran che, ed auspicava che anche la prima e la quarta sezione cominciassero ad adottare il sistema di monitoraggio che stavamo avviando”*. La cons. Ciabatti, assegnata alla prima sezione penale, aveva riferito di *“disfunzioni nella calendarizzazione dei processi”*: *“Le disfunzioni nella calendarizzazione dei processi e nell’assegnazione degli stessi li ho registrati tanto nel periodo di gestione esclusiva del Presidente Rizzo quanto nel periodo di co-presidenza gestito dal dr. RIZZO e dal dr. GRECO”* (verbale del 17.4.18).

Particolarmente critica risulta, in particolare, la mancata tempestiva fissazione di processi di area specialistica di eccezionale rilevanza, finanche giungendo alla prescrizione dei reati in taluni casi, ancorché i consiglieri della sezione ne avessero segnalato al dott. Greco l’urgenza e l’importanza in più occasioni (cfr. audizioni del 17.4.18 davanti al Consiglio giudiziario della cons. Palmesino e del cons. Macchioni). Lo stesso Procuratore aggiunto presso il tribunale di Torino, dott. Marco Gianoglio, aveva segnalato la mancata fissazione di alcuni processi di area specialistica ritenuti di particolare rilievo. Depongono nello stesso senso le dichiarazioni rese in audizione dal cons. Macchioni (allora in servizio presso la prima sezione penale) il 17.4.18: *“ho constatato che tutti i (o comunque molti) processi di pubblica amministrazione che mi sono stati assegnati sinora erano prescritti. [...] Quanto alla prescrizione dei processi per reati contro la PA che prima ho segnalato...in molti casi, uno*

*dei fattori che ha influito sulla prescrizione del reato è certo legato alla tardiva fissazione del processo di secondo grado”.*

**5.3.1** I chiarimenti resi dal dott. Greco su dette disfunzioni nell’audizione dinanzi al Consiglio giudiziari non appaiono soddisfacenti

Innanzitutto, se deve essere positivamente valutata l’istituzione dell’Ufficio Spoglio, disposta dal dott. Greco quando rimase l’unico presidente della sezione, e se, sotto altro aspetto, risultano apprezzabili i chiarimenti dal medesimo offerti in merito ai criteri di priorità dei procedimenti non afferenti alla materia specialistica (viene data priorità ai procedimenti di cui all’art. 132 disp. att. cod. prec. pen., con assoluta precedenza per procedimenti con imputati detenuti e per reati di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori), va tuttavia evidenziato che le risposte fornite in relazione ai criteri di priorità dei procedimenti di area specialistica appaiono alquanto evanescenti.

Il dott. Greco ha precisato che tali procedimenti costituiscono una quota non inferiore al 33,33% dei procedimenti trattati in ogni udienza. Tuttavia, se ciò rappresenta la proporzione tra procedimenti in materia specialistica e altri procedimenti, non è stato mai chiarito – pur a fronte delle ripetute domande sul punto – secondo quali criteri vengano ordinati tra di loro i procedimenti di area specialistica:

- **Greco (ADR Saluzzo):** *“Io le posso dire che i processi di area specialistica di risaleza ultratriennale sono stati tutti da me calendarizzati, ovviamente se vogliamo parlare di criteri di gestione economica io le posso dire che, Lei lo sa senz’altro meglio di me, che il criterio di gestione del magazzino quello che si dice in economia, non si può applicare rigorosamente perché non si può applicare né il criterio “first in first out” né il criterio “last in first out” perché c’è l’art. 132 bis disp. att. e perché ci sono delle sopravvenienze eccezionali come quelle che vi ho detto che scambussolano, a volte scambussolano, la programmazione. Ho appena detto che a distanza di tre settimane sono pervenuti due maxiprocessi con detenuti nei quali i termini di custodia cautelari scadono lo stesso giorno. Di tutti e due i processi. Però alla sua domanda rispondo che i processi di area specialistica di risaleza ultratriennale sono tutti calendarizzati”* (pag. 10);

- **ADR Saluzzo:** *“Di questa percentuale tra il 15 e il 25-30% di processi di specialistica, bisogna dire che tutti questi processi, nessuno senza eccezioni, sono di difficoltà da media a medio alta”* [...] **Saluzzo:** *“Quindi abbiamo questo dato quanto al livello di difficoltà. Ma i dati numerici? Lei aveva cominciato il discorso sui dati numerici della specialistica ...nel tempo...”*; **Greco:** *“I dati numerici sono sempre stati quelli. Io però li gestisco da quando sono solo però devo dire che tra questi processi di specialistica... diciamo*

che la risalenza delle iscrizioni nel registro generale della Corte di Appello non corrisponde a un criterio di priorità. Le faccio un esempio. Allora...il 15 marzo è fissata la prima udienza del processo 555/2020 nei confronti di Rossignolo Giovanni Mario più sette. Imputati per il fallimento DE TOMASO. In cui ci sono state condanne in primo grado a pena della reclusione superiore a cinque anni, per taluni imputati in cui ci sono centinaia di persone offese costituite parti civili. Allora...questo processo è pervenuto il 22 gennaio 2020 io come ho detto, ho fissato, ritenendone la priorità sotto diversi aspetti non ultimo quello dell'allarme sociale della risonanza dei fatti, ho fissato la prima udienza il 15 marzo 2021. Ma ce ne sono stati altri che ho dovuto anteporre ad altri più risalenti in Sezione. Ad esempio, processo 5462/2018 contro Messina Carlo più altri, pervenuto il 31 ottobre 2018, la prima udienza è stata 9 dicembre 2019 questo ho esatto io che fosse fissato anche perché avevamo già fatto due procedimenti incidentali per richiesta revoca delle statuizioni civili...e poi dirò che peso hanno queste statuizioni civili. La sentenza d'Appello è stata pronunciata... Il giudizio di appello è stato pronunciato il 22 ottobre 2020. Questo è un processo che riguarda i reati di specialistica tra gli altri perché riguarda associazione per delinquere, corruzione internazionale” (pagg. 8-9);

- **Greco:** “Per quel che riguarda il dott. Gianoglio, rilevo che i dati che lei di cui ha dato parzialmente lettura, riguardano un’epoca antecedente, tranne il processo di cui ha parlato, a quella in cui io mi occupavo dei ruoli di udienza. Riguardano il 2019” [...]; **Pelosi:** “E lei se ne disinteressava dei criteri con cui venivano fissati i processi all’epoca?”; **Greco:** “La mia risposta alla sua domanda è la seguente: Ho sempre segnalato durante l’assegnazione settimanale al Presidente Rizzo, con tanto di annotazione sulla velina, i processi che dovevano essere trattati con priorità. Me ne sono occupato personalmente per quel che riguarda i detenuti e me ne sono occupato anche per altri processi che ritenevo dovessero essere trattati prioritariamente. Tra i quali c’è il processo... tra questi processi c’è il processo Talarico Antonio + 5 numero 4994/2017 pervenuto il 22 settembre 2017, nella settimana in cui io ero di turno per l’assegnazione dei fascicoli. È il cosiddetto “Processo Fondiaria”. Io mi sono tanto preoccupato anziché disinteressato... come ha detto provocatoriamente lei... della priorità di trattazione di questo o di altri processi, che ho avviato un’interlocuzione con il Dott. Marco Gianoglio allora e credo tuttora coordinatore alla Procura della Repubblica presso il locale Tribunale del pool diritto penale dell’economia. Ho avviato io questa interlocuzione. Anche perché uno dei reati contestati e ritenuti, sul quale c’era appello, è l’aggiotaggio per il quale io paventavo la prescrizione prossima se non imminente. Inoltre, per questo processo, per il quale era già stato

*individuato... avevo individuato subito il relatore data la rilevanza del processo e l'esigenza di trattarlo immediatamente o quanto prima insomma. Avevo avviato ho detto un'interlocuzione con il Dott. Gianoglio anche dopo che il consigliere designato aveva ventilato di essere incompatibile perché come GIP aveva autorizzato o prorogato delle intercettazioni in uno dei procedimenti che erano collegati a questo [...] Dopo di allora io non ho avuto più nessuna interlocuzione con il Dott. Gianoglio né a livello formale né a livello informale e non suo...di aria specialistica del pool di cui lui è coordinatore e non ho avuto né notizie di...né richieste di notizie sullo stato dei procedimenti... di nessun procedimento né solleciti di sorta” (pagg. 12-14).*

Peraltro, sempre in sede di audizione davanti all'organo di autogoverno locale, il Presidente Greco non è stato in grado di indicare con precisione il riferimento tabellare agli illustrati criteri di priorità, rinviando genericamente a *“un provvedimento che ha fatto il Presidente della Corte”* (**Pelosi**: *“in quale documento organizzativo della sua sezione, troviamo i criteri con cui vengono fissati i processi nella sua sezione”*; **Greco**: *“I criteri in base ai quali vengono fissati i processi nella mia sezione sono quelli dell'art. 132 bis e del DOG. [...] Se vuole avere un riscontro testuale lo trova nel provvedimento...da ultimo... in un provvedimento che ha fatto il Presidente della Corte”*).

Nemmeno appaiono persuasive le argomentazioni spese al riguardo dal Presidente Greco nell'audizione davanti alla Quinta Commissione, resa il 17.10.23. In tale sede egli ha teso a delimitare l'ambito delle suddette criticità alla fase di cogestione della sezione insieme al dott. Rizzo, affermando che *“l'organizzazione e la formazione dei ruoli di udienza fino al 31 gennaio 2021 [recte 2020, n.d.r.], cioè fino alla data del pensionamento del Presidente Rizzo, era appannaggio del Presidente Rizzo. Con il Presidente Rizzo mi alternavo nella disamina dei processi pervenuti settimanalmente e segnalavo le priorità... fino al pensionamento del collega copresidente, l'attività di gestione e di organizzazione delle udienze e di formazione dei ruoli di udienza era svolta dal collega”* (pagg. 2-3 della trascrizione).

Anche in relazione a tale argomentazione va qui ribadito quanto già rilevato al termine del precedente paragrafo 5.1.1, ossia che la cogestione della presidenza della sezione tra non limitava i poteri/doveri di impulso integralmente gravanti tanto sul dott. Greco quanto sul dott. Rizzo.

## **6. Le valutazioni conclusive del Consiglio**

In sintesi, le fonti esaminate restituiscono l'oggettiva situazione di difficoltà in cui, nel corso del quadriennio in esame, versava l'Ufficio diretto dal magistrato in conferma, il quale non ha saputo efficacemente porvi rimedio.

Segnatamente, l'istruttoria ha disvelato due criticità fondamentali nel primo quadriennio di svolgimento delle funzioni semidirettive.

Per un verso, il Presidente Greco non è stato in grado di realizzare una organizzazione del lavoro che evitasse l'elevato numero o di prescrizioni nell'area specialistica di competenza della sezione.

Per altro verso, l'adozione di un modello autoritario di gestione della sezione, in opposizione al preferibile modello di gestione partecipata, ha drasticamente svalutato l'importanza del dialogo e del confronto con i magistrati della sezione, addirittura svilendo le riunioni ex art. 47 *quater* ord. giud., ad incontri informali non verbalizzati.

Deve dunque ritenersi che il dott. Greco non abbia dimostrato il possesso dei necessari requisiti di capacità gestionale ed organizzativa.

Tanto premesso, il Consiglio

#### DELIBERA

di non confermare il dott. Franco Giovanni Lorenzo GRECO nelle funzioni di Presidente di sezione presso la Corte d'appello di Torino, che gli sono state conferite con delibera del 15.9.16 e che ha assunto in data 15.11.16.